

Mantova, lì 12/10/2012
Circolare N. 34/2012

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI

L'art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di **responsabilità solidale** tra committente, appaltatore e subappaltatore in **ambito fiscale**, contenuta nell'art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l'**appaltatore** risponde in solido con il **sub-appaltatore** del versamento all'Erario:

- delle **ritenute** fiscali sui redditi di **lavoro dipendente**;
- dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al **committente**.

Precedente disciplina

Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell'art. 2 co. 5-bis del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44.

Con la circ. 8.10.2012 n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi rilevanti chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dall'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, riguardanti:

- **la decorrenza delle nuove disposizioni**;
- **la documentazione idonea ad attestare la regolarità** dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, al fine di escludere la responsabilità dell'appaltatore e del committente.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti.

AMBITO DI APPLICAZIONE: le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell'appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all'art. 73 del TUIR;
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all'art. 74 del TUIR.

Esclusioni: Sono invece escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Si tratta quindi:

- delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:
 - le amministrazioni dello Stato;
 - gli enti pubblici territoriali;
 - gli altri enti pubblici non economici;
 - gli organismi di diritto pubblico;
 - le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio

- degli altri soggetti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
 - i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

DECORRENZA: in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l'agenzia delle entrate ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della l. 134/2012, poiché l'art. 13-ter del dl 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).

L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE CON IL SUBAPPALTATORE: per effetto della nuova disciplina dell'art. 13-ter del dl 83/2012 convertito nella l. 134/2012, viene stabilito **che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all'erario:**

- delle **ritenute** fiscali sui redditi di **lavoro dipendente**;
- dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE: la suddetta responsabilità solidale dell'appaltatore in relazione al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'iva, si applica nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.

Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica:

- che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati **correttamente eseguiti** dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione;
- prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo all'appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai **pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012**, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.

NOTIFICA DEGLI ATTI: gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

OBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE: per effetto della nuova disciplina dell'art. 13-ter del dl 83/2012 convertito nella l. 134/2012, viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'iva, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al committente nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente). Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai **pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012**, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.

SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria **da 5.000,00 a 200.000,00 euro** se:

- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL'APPALTATORE E DAI SUBAPPALTATORI

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all'appaltatore.

RILASCIO DI UN'APPOSITA ASSEVERAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI O CAF

La nuova disciplina prevede espressamente che l'attestazione dell'avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione**:

- di un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
- oppure del responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF-impresa.

RILASCIO DI UN'APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-impresa, non è l'unica forma di documentazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di documentazione idonee.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all'asseverazione, una dichiarazione sostitutiva:

- con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione);
- resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'"IVA per cassa" oppure la disciplina del *reverse charge*;
- indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Sanzioni

Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it (per i clienti in possesso di password)